

REGOLAMENTO (CEE) N. 2144/92 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1992****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2028/92 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2028/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1432/92⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92⁽⁵⁾, il Consiglio ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repub-

bliche della Serbia e del Montenegro; che è necessario tener conto di tale divieto nella fissazione delle restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2028/92 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

2. Non sono fissate restituzioni all'esportazione nelle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	36,14 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	34,38 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	36,14 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	34,38 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3929
1701 99 10 100	39,29	
1701 99 10 910	40,06	
1701 99 10 950	38,56	
1701 99 90 100		0,3929

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85.